

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **445/1993** (ECLI:IT:COST:1993:445)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **CAIANIELLO**

Camera di Consiglio del **03/11/1993**; Decisione del **02/12/1993**

Deposito del **16/12/1993**; Pubblicazione in G. U. **22/12/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19981**

Atti decisi:

N. 445

ORDINANZA 2-16 DICEMBRE 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1992 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Scala Gennaro e Pannella Giacinto, iscritta al n. 238 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice relatore Vincenzo

Caianiello;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso nei confronti di un deputato per il risarcimento dei danni derivanti da dichiarazioni, formulate dal parlamentare in due distinti episodi, ritenute dagli attori di contenuto diffamatorio, il Tribunale di Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati, in riferimento all'art. 24 della Costituzione;

che il rimettente rileva come - nonostante un diniego di autorizzazione a procedere in sede penale ex art. 68, secondo comma, della Costituzione, nel testo allora in vigore, in relazione ad uno dei due episodi asseritamente diffamatori - non vi sia in concreto, in ordine ai fatti dedotti nel giudizio, alcuna deliberazione della Camera dei deputati in merito alla qualificazione funzionale delle opinioni espresse dal parlamentare, ai sensi e per i fini dell'art. 68, primo comma, della Costituzione; e che, d'altra parte, nella disciplina positiva solo al giudice penale è data facoltà di adire direttamente la giunta per le autorizzazioni a procedere, a norma dell'art. 18 del richiamato regolamento nonché delle disposizioni del codice di procedura penale che regolano la materia;

che, ad avviso del giudice rimettente, i concomitanti fattori sopra riportati determinano una situazione confliggente con il diritto di difesa dei soggetti danneggiati, poiché, alla stregua della affermata spettanza alla Camera di appartenenza del potere di valutare le condizioni dell'insindacabilità (sent. n. 1150 del 1988), dovrebbe essere pronunciata dal medesimo giudice a quo l'improcedibilità della domanda giudiziale;

che detta causa di improcedibilità non può essere rimossa o superata proprio a causa della mancata attribuzione alla giunta di cui all'art. 18 del regolamento della Camera dei deputati (anche) della competenza alla verifica della qualificazione funzionale delle opinioni in vista della prerogativa dell'insindacabilità, ond'è che è sotto questo profilo che, in conclusione, il Tribunale sottopone a scrutinio di costituzionalità detta norma;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una declaratoria di inammissibilità o di infondatezza della questione;

Considerato che è sottoposta al giudizio di questa Corte una norma del regolamento della Camera dei deputati;

che, come già affermato da questa Corte nella sentenza n. 154 del 1985, il problema dell'ammissibilità del sindacato di costituzionalità sui regolamenti parlamentari va risolto, alla stregua dell'art. 134 della Costituzione, in senso negativo, giacché nella competenza del giudice delle leggi, quale stabilita dal richiamato articolo, non possono comprendersi i regolamenti parlamentari, né espressamente né in via di interpretazione;

che, in assenza di diverse e nuove prospettazioni sul punto da parte del giudice rimettente, si deve pertanto ribadire l'insindacabilità dei regolamenti parlamentari, con conseguente preliminare dichiarazione di manifesta inammissibilità della questione proposta;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18 del regolamento della Camera dei deputati, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Tribunale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.